

Allegato "B" al N. 20503 di Raccolta
STATUTO A.I.A.C.

Articolo 1

Denominazione e Sede

È costituita un'Associazione non lucrativa denominata "AIAC ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE", avente sede legale in Roma, Via Biagio Petrocelli 226.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

L'Associazione è una società medico-scientifica a rilevanza nazionale apolitica, operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, che non persegue scopi di lucro ed è finalizzata esclusivamente alla solidarietà sociale nel settore della Medicina.

Articolo 2

Scopo

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- 1) Riunire tutti coloro che, in ragione della loro attività clinica, scientifica, promozionale, si dedicano all'aritmologia clinica, interventistica, sperimentale ed alla cardiostimolazione.
- 2) Favorire lo scambio di informazioni scientifiche fra i cultori della materia italiani e stranieri.
- 3) Salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo professionale.
- 4) Collaborare con le principali Società, Associazioni e Gruppi di Studio cardiologici italiani e stranieri.
- 5) Tutelare il prestigio e gli interessi esclusivamente culturali e scientifici dei suoi Soci.
- 6) Promuovere relazioni e collaborazioni con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni pubbliche e private che operano nell'ambito sanitario.
- 7) Promuovere iniziative di addestramento e formazione permanente degli operatori medici e non medici del settore, elaborando e realizzando programmi annuali di attività formativa nei confronti dei Soci, progettando, organizzando ed erogando eventi formativi (residenziali, di formazione sul campo, di formazione a distanza) rivolti ai professionisti della sanità nell'ambito della formazione continua in medicina, istituendo opportuni percorsi destinati alla definizione dei criteri di accreditamento del personale medico, infermieristico e dei centri.
- 8) Costituire un punto di riferimento per la prassi clinica nell'ambito dell'aritmologia e della cardiostimolazione favorendo e producendo linee guida anche in collaborazione con altre Società Medico-Scientifiche e con il Sistema Sanitario Nazionale.
- 9) Contribuire alla conoscenza nel settore promuovendo Congressi, Corsi di Formazione ed altre manifestazioni culturali.
- 10) Promuovere, in proprio e anche in combinazione con Enti e Aziende del settore, trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate.

Ai sensi del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, sono espressamente escluse finalità di tutela sindacale, anche indiretta, dei propri associati; inoltre, l'Associazione ed i propri legali rappre-

sentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza anche con riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione di quelle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate. Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, ciò avverrà in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina (ECM).

Al fine di raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di tutte quelle attività inerenti al proprio scopo che si rendessero utili o necessarie per il conseguimento del medesimo, nonché le attività ad esso connesse.

Tutta l'attività scientifica ed educativa prodotta dall'Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.

Articolo 3 Categorie di Soci

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Aggregati.

Sono ammessi in qualità di Socio, senza limitazioni, coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro, operanti (con esclusione dei Soci Onorari) nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa documentata in strutture comunque operanti nel settore della aritmologia clinica e sperimentale e della cardiostimolazione.

a) Soci Ordinari: possono essere tutti i medici specialisti in cardiologia o specializzazioni equipollenti ovvero i dirigenti medici di primo e secondo livello operanti da almeno due anni in strutture semplici o complesse di cardiologia, che si dedicano all'aritmologia clinica, interventistica e/o sperimentale.

b) Soci Onorari: sono coloro che sono proposti e nominati, dopo accettazione da parte degli interessati, dal Consiglio Direttivo Nazionale per le loro particolari competenze in campi di interesse dell'Associazione. I Soci Onorari non possono ricoprire cariche elettive.

c) Soci Aggregati: possono essere i medici che non rientrano nella categoria che dà diritto alla qualifica di Socio ordinario e che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione, nonché il personale tecnico e infermieristico che lavora nel settore della aritmologia clinica e sperimentale e della cardiostimolazione.

d) La posizione di Socio non è trasmissibile e non dà diritto alla restituzione di alcuna somma in caso di perdita della qualifica.

e) Al fine di valutare l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi, qualsiasi socio che ricopra cariche istituzionali, ruoli rappresentativi o direzionali deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale e, salvo autorizzazione motivata del medesimo, non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche, in conflitto di interesse con l'Associazione o il S.S.N.

Articolo 4

Come associarsi

Per divenire membri dell'Associazione con la qualifica di Socio Ordinario o Socio Aggregato è necessario compilare l'apposita domanda scaricabile dal sito, corredarla di un breve curriculum e inviarla alla Segreteria Nazionale, la quale, acquisita l'approvazione del Presidente Regionale, la inoltra al Consiglio Direttivo Nazionale che può o meno accoglierla.

I Soci Ordinari e i Soci Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annuale da versarsi su apposito conto corrente e secondo la cifra prevista dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci Onorari non versano alcuna quota associativa.

Decade da membro dell'Associazione il Socio che:

a) presenti domanda scritta di dimissioni?

b) ometta di pagare la quota associativa annua trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del Tesoriere ed in ogni caso, improrogabilmente, automaticamente trascorsi 3 anni dalla data dell'ultimo pagamento. In questi casi, inoltre, non sarà accettata reiscrizione dello stesso socio nei 3 anni successivi alla sua decadenza per morosità?

c) non possenga più i requisiti di ammissione all'Associazione.

Inoltre non può essere ammesso all'Associazione o, se già associato decade da membro dell'Associazione, il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell'Associazione.

La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale sentito, per le cause di decadenza di cui al precedente comma, il Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 5

Diritto di Voto

a) I Soci Ordinari in regola con i pagamenti della quota annuale di cui all'articolo ed i Soci Onorari hanno diritto ad un voto in Assemblea.

b) Tenuto conto delle finalità scientifiche nel settore dell'aritmologia e cardiostimolazione proprie dell'Associazione, i Soci Aggregati partecipano all'Assemblea Nazionale e a quella Regionale ma non hanno diritto di voto.

c) Tutti i Soci aventi diritto di voto possono essere eletti a tutte le cariche sociali, con le eccezioni previste dall'art. 8 e per i Soci Onorari di cui all'articolo 3, lett. b.

d) E' abolito il voto per delega.

Articolo 6
Organi dell'Associazione

Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- l'Assemblea Regionale o Interregionale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale;
- il Comitato Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

I legali rappresentanti e gli amministratori dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta nell'Associazione.

Articolo 7
Assemblea Nazionale dei Soci

a) L'Assemblea Nazionale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

b) L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

c) L'Assemblea ordinaria:

1) discute ed approva le linee di indirizzo per l'attività dell'Associazione;

2) elegge con scrutinio segreto il Presidente eletto, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

3) approva il bilancio preventivo e consuntivo.

4) Ad eccezione delle materie di cui al punto c2), per le quali l'Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le altre delibere sono adottate con voto palese.

d) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza compreso l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

e) L'Assemblea è convocata dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero su richiesta di almeno 2/3 del Comitato Nazionale e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, preferibilmente in coincidenza con i congressi ufficiali dell'Associazione.

f) L'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale è prevista con scrutinio segreto per via telematica nelle tre settimane precedenti il Congresso Nazionale dell'Associazione.

g) L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata, mediante pubblicazione dell'avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sugli organi di informazione dell'Associazione di cui all'art. 22 e con lettera, o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuto invio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' ammessa un'assemblea in seconda convocazione.

h) L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è le-

galmente costituita quando sono presenti, di persona secondo quanto sopra menzionato, almeno la metà più uno dei Soci aventi il diritto di voto mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti, anche mediante delega, aventi diritto di voto.

i) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

j) L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

k) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e/o su sua delega dal Vice Presidente o dal Presidente Eletto del Consiglio Direttivo Nazionale e sono verbalizzate dal Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 8

Consiglio Direttivo Nazionale

a) Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dal Presidente, il Presidente Eletto e da 8 (otto) Soci eletti con scrutinio segreto dagli iscritti all'AIAC.

b) I consiglieri durano in carica un biennio e possono essere rieletti per il biennio successivo. Deve passare un quadriennio fra l'espletamento dell'ultimo mandato e la presentazione di una ulteriore candidatura.

c) La candidatura deve essere presentata almeno 60 giorni prima delle elezioni e deve essere sottoscritta da un minimo di 30 (trenta) firme di cui almeno 15 (quindici) di almeno 4 (quattro) Regioni diverse dalla Regione di Appartenenza del candidato, allegando alla candidatura un curriculum vitae. I firmatari devono essere Soci AIAC in regola con i pagamenti. Non si può firmare per più di un candidato.

d) I candidati al Consiglio Direttivo Nazionale devono aver ricoperto cariche istituzionali nell'AIAC, che prevedono una particolare dedizione e fattiva partecipazione alle attività dell'Associazione.

e) Hanno ricoperto cariche istituzionali dell'AIAC coloro i quali sono o sono stati:

i. Membri del Consiglio Direttivo Nazionale;

ii. Presidenti Regionali o Interregionali;

iii. Coordinatori delle Commissioni (ex art. 21);

iv. Membri del Collegio dei Revisori dei Conti se Soci Ordinari dell'AIAC;

v. Membri del Collegio dei Probiviri.

f) Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale informare, tramite gli organi di diffusione AIAC, di cui al successivo art. 22, tutti i Soci delle candidature ricevute, almeno trenta giorni prima delle elezioni che avverranno per via telematica, in contemporanea con quelle per il Presidente, nelle tre settimane precedenti il Congresso.

g) E' abolito il voto per delega.

h) I Soci in regola con il pagamento votano per via telematica nelle tre settimane precedenti il Congresso, al fine di presentare in sede congressuale il Consiglio Direttivo neo eletto. Possono essere votati un massimo di 8 (otto) candidati.

In caso di parità numerica delle preferenze riportate da due o più candidati, la graduatoria verrà formulata considerando come titolo

preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.

i) In caso di sopravvenuta vacanza, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Direttivo Nazionale il posto vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti. Se la vacanza del posto o le dimissioni avvengono negli ultimi 6 (sei) mesi del mandato, il posto non viene ricoperto.

j) Qualora il componente del Consiglio Direttivo Nazionale subentrato a seguito di sopravvenuta vacanza del posto ricopra la carica per un periodo inferiore a un biennio, lo stesso può ripresentare la candidatura per il biennio successivo e non può essere ulteriormente rieletto per il quadriennio successivo all'espletamento dell'ultimo mandato.

k) Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, alla scadenza del suo mandato, può essere eletto nel Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.

l) La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo Nazionale di altre Associazioni cardiologiche nazionali e/o Società o Gruppi di Studio nazionali.

m) Il neo presidente convoca e presiede la prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale entro sette giorni dall'entrata in carica.

n) Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore delle Sezioni Regionali. Il presidente nomina direttamente il Segretario, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo.

o) Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano di diritto il Past Presidente con diritto di voto, il Direttore Editoriale e il Direttore del Comitato Scientifico con funzioni consultive, ma senza diritto di voto.

p) Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale dell'Associazione.

Articolo 9

Poteri del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il potere di amministrazione, gestione e conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso tra l'altro:

a) decide sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci;

b) decide l'ammontare delle quote associative annuali dei Soci ordinari e dei Soci aggregati;

c) nomina il Direttore Editoriale;

d) istituisce le Commissioni e ne nomina i coordinatori su proposta del Presidente;

e) approva le bozze di bilancio preventivo e consuntivo redatte dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

f) attua i programmi di lavoro e la politica scientifico culturale ed organizzativa dell'Associazione nel rispetto delle direttive generali impartite dall'Assemblea;

g) approva tutti i regolamenti e le loro modifiche concernenti il funzionamento dell'Associazione;

h) nomina il Direttore e gli altri componenti del Comitato Scientifico. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione.

Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo Nazionale potrà dare delega, oltre che al Presidente ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali tutti, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale

a) Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri, mediante avviso di convocazione da inoltrare con mezzi idonei almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi più urgenti.

b) L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

c) Il Consiglio Direttivo Nazionale è regolarmente costituito, se convocato secondo quanto stabilito al comma precedente, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ovvero, in assenza di convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

d) Sono ritenute valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento.

e) Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente.

Le riunioni devono risultare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e approvato dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 11

Presidente

a) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

b) Dura in carica un biennio e viene eletto dagli iscritti all'AIAC.

c) Elezione diretta del Presidente Eletto. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la candidatura al Direttivo AIAC almeno 60 giorni prima delle elezioni. La candidatura deve essere sottoscritta da un minimo di 50 firme di cui almeno 25 di almeno 4 Regioni diverse dalla Regione di Appartenenza del candidato. Ovviamente i firmatari devono essere Soci AIAC in regola con i pagamenti. I candidati devono avere ricoperto cariche istituzionali AIAC e devono allegare il curriculum vitae. Qualora i candidati fossero più di due, spetterà alla commissione composta dai tre immediatamente precedenti Past President scegliere i due da proporre all'elettorato. Non si può firmare per più di un candidato.

d) Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale informare, tramite gli organi di diffusione AIAC, di cui al successivo art. 22, tutti i Soci delle candidature ricevute, almeno trenta giorni prima delle elezioni

e) E' abolito il voto per delega.

f) I Soci in regola con il pagamento votano con scrutinio segreto il Presidente per via telematica nelle tre settimane precedenti il Congresso, al fine di presentare in sede congressuale il Presidente neo eletto.

Si può esprimere una sola preferenza.

In caso di parità numerica delle preferenze riportate dai candidati, la graduatoria verrà formulata considerando come titolo preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.

g) La durata del mandato è di 2 (due) anni.

h) Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past President per il successive biennio. Il Past President interviene con diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Nazionale.

i) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito nell'articolo 7.

j) Convoca e presiede il Comitato Nazionale.

k) Adotta, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei Coordinatori delle Commissioni.

l) Il Presidente si avvale della collaborazione di un Vicepresidente e del Presidente eletto. In caso di impedimento o assenza viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza e/o impossibilità di quest'ultimo, dal Presidente Eletto.

Il Presidente cura la conservazione degli atti dell'Associazione ed i verbali delle riunioni redatti dal Segretario.

Articolo 12

Il Presidente Eletto - Il Vicepresidente - Il Segretario - Il Tesoriere - Il Coordinatore delle Sezioni regionali - Il Direttore Editoriale - Il Direttore del Comitato Scientifico

a) Il PRESIDENTE eletto rappresenta la continuità dell'azione presidenziale tra il biennio in corso e quello successivo, condividendo con il Presidente in carica strategie associative che riguardino o si estendano dal biennio in corso a quello successivo.

b) Il VICEPRESIDENTE collabora con il Presidente durante il biennio di mandato.

Dura in carica un biennio e deve essere eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale

c) Il SEGRETARIO, eletto all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica un biennio, coordina la Segreteria dell'Associazione e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

d) Il TESORIERE, eletto all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica un biennio, sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell'Associazione, durante il suo mandato ha poteri di firma sui conti correnti bancari e postali, può avvalersi di consulenze tecniche sul piano fiscale e contabile.

Predisporre una bozza di bilancio preventivo e consuntivo annuale di cui all'articolo 23 che deve essere presentato al Consiglio Direttivo

Nazionale per l'approvazione in bozza e, successivamente, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Assemblea Nazionale dei Soci per l'approvazione definitiva.

e) Il COORDINATORE DELLE SEZIONI REGIONALI, eletto all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica un biennio, cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo Nazionale e il territorio, coordinando le attività delle Sezioni Regionali ed Interregionali.

f) Il DIRETTORE EDITORIALE ha la responsabilità delle pubblicazioni AIAC, delle iniziative educazionali e copre il ruolo di membro del Comitato Editoriale di Journal of Cardiovascular Medicine e di Giornale Italiano di Cardiologia.

g) Il DIRETTORE del Comitato Scientifico è il coordinatore e responsabile della funzionalità operativa e dell'efficienza produttiva delle attività di ricerca scientifica dell'Associazione, che possono anche essere presentate con il marchio AIAC RICERCA.

È nominato ogni quattro anni, dal Consiglio Direttivo Nazionale e la carica non è rinnovabile. Riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale sulla propria attività e dopo il primo biennio di attività ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo Nazionale un consuntivo delle attività svolte e in fieri, onde ottenere la conferma dell'incarico per il biennio successivo.

Il Direttore del Comitato Scientifico è coadiuvato e controllato dal Comitato Scientifico.

Articolo 13

Le Sezioni Regionali e Interregionali

a) L'Associazione si articola in SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI.

b) Le sezioni regionali sono costituite tra i Soci che figurano nei tabulati della Regione in cui operano indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica.

c) Il Socio che, per motivi di lavoro, dovesse trasferirsi in altra regione è tenuto a segnalarlo tempestivamente alla Segreteria Nazionale che provvede alla cancellazione dalla sezione di provenienza all'immissione nella sezione della regione di arrivo.

d) Due o più regioni limitrofe possono costituire un'unica Sezione Interregionale. La proposta di unificazione, firmata da almeno il 50% dei soci delle regioni interessate, va inviata al Presidente Nazionale e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

e) Le Sezioni Regionali e Interregionali operano attraverso organi di rilievo territoriale quali l'Assemblea Regionale o Interregionale e il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.

Articolo 14

Le Assemblee Regionali e Interregionali

L'ASSEMBLEA REGIONALE e INTERREGIONALE è composta da tutti i Soci, Ordinari, Onorari e Aggregati, operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento ed ha il compito di nominare a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, di realizzare le iniziative organizzative e culturali promosse dal Consiglio Direttivo Nazionale, eventualmente arricchendole con proposte che siano espressione della realtà associativa locale.

Per il diritto di voto dei Soci, le modalità di riunione e di delibera valgono le medesime norme previste per l'Assemblea Nazionale dei Soci agli articoli 5 e 7 del presente Statuto. In particolare si ribadisce che:

- E' abolito il voto per delega.
- In caso di parità numerica delle preferenze riportate da due o più candidati, la graduatoria verrà formulata considerando come titolo preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo Regionale e Interregionale

a) Il CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE e INTERREGIONALE è formato da 3 (tre) a 7 (sette) Soci (su decisione dell'Assemblea regionale) eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale o Interregionale dei Soci, in funzione del numero degli iscritti regionali e/o della distribuzione geografica intraregionale dei centri di aritmologia e cardiostimolazione, allo scopo unico di migliorare ed implementare il coinvolgimento territoriale e permettere la maggiore diffusione della cultura aritmologica sul territorio.

b) La carica di componente del Consiglio Direttivo Regionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo Nazionale o con quella di Consigliere regionale e/o nazionale di altre Associazioni Cardiologiche.

c) Entro sette giorni dalle elezioni regionali, il Consigliere più anziano per età convoca e presiede la prima riunione del Consiglio Direttivo Regionale che, nel corso della stessa, elegge al suo interno il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale.

d) I membri del Consiglio Direttivo regionale durano in carica per un biennio e possono essere rieletti per un altro biennio. Ogni componente del Consiglio Direttivo Regionale dopo un quadriennio di mandato non può essere rieletto per il quadriennio successivo.

e) In caso di carica lasciata vacante subentrerà il primo dei non eletti nelle ultime elezioni; in caso di elezione ad una seconda carica vige il diritto di opzione.

f) Il Consiglio Direttivo Regionale e Interregionale rappresenta l'Associazione a livello Regionale e Interregionale. Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale fa parte di diritto del Comitato Nazionale nel quale rappresenta la/e propria/e Regione/i. Riferisce al Consiglio Direttivo Regionale e all'Assemblea Regionale le linee direttive e di programmazione indicate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Nazionale.

Indice le elezioni almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale.

g) Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale è responsabile operativo di tutte le iniziative organizzative e culturali promosse nella sua regione con obbligo di darne preventiva informazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Egli rappresenta l'Associazione davanti all'Autorità Regionale e, per questo impegno, può essere supportato, su richiesta, da uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

h) Ha altresì il compito di promuovere attivamente la realizzazione di

tutte le attività proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di inadempienza, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un commissario ad acta che lo sostituisce integralmente.

i) Il Presidente alla fine del proprio mandato può essere eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale.

j) Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce e delibera secondo le modalità previste al precedente art. 10 per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 16

Comitato Nazionale

a) Il Comitato Nazionale è formato da:

- i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- i Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali ed Interregionali;
- il Past President che partecipa con diritto di voto;
- il Direttore Editoriale e il Direttore di AIAC Ricerca che partecipa senza diritto di voto;
- il Direttore del Comitato Scientifico.

b) Il Comitato Nazionale ha potere consultivo, propositivo e di raccordo tra il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli Direttivi delle varie Regioni.

c) Il Comitato Nazionale deve essere convocato con mezzi idonei almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo un termine minore per i casi più urgenti, almeno una volta l'anno oppure ogniqualevolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno la metà dei Presidenti dei Consigli Direttivi regionali ed interregionali.

d) Il Comitato Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce e delibera secondo le modalità previste al precedente art. 10 per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale in occasione delle elezioni nazionali, scelti tra Soci e non Soci.

b) Possono candidarsi alla carica tutti i soci ordinari AIAC in regola con i pagamenti delle quote associative; le candidature devono pervenire alla Segreteria Nazionale AIAC almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per le elezioni, che si svolgeranno con scrutinio segreto per via telematica nelle tre settimane precedenti il Congresso Nazionale; in caso di parità numerica delle preferenze riportate da due o più candidati, la graduatoria verrà formulata considerando come titolo preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.

c) I Revisori dei Conti possono anche essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e, in tal caso, remunerati secondo le tariffe previste.

d) I Revisori dei Conti controllano la regolare tenuta della contabilità e redigono una relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.

e) La carica è incompatibile con altre cariche associative.

f) La carica di Revisore ha durata quadriennale e per i Revisori nominati tra i Soci dell'Associazione valgono le regole sulla rieleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale, alla scadenza del suo mandato, può essere eletto con scrutinio segreto nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri

a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti con scrutinio segreto, i quali durano in carica quattro anni.

Possono candidarsi alla carica tutti i soci ordinari AIAC in regola con i pagamenti delle quote associative; le candidature devono pervenire alla segreteria nazionale AIAC almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per le elezioni, che si svolgeranno con scrutinio segreto per via telematica nelle tre settimane precedenti il Congresso nazionale; in caso di parità numerica delle preferenze riportate da due o più candidati, la graduatoria verrà formulata considerando come titolo preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.

b) Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:

- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al Comitato Nazionale;
- di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di socio ai sensi del precedente articolo 4.

c) Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo.

d) Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza.

e) L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

f) L'incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale, alla scadenza del suo mandato, può essere eletto con scrutinio segreto nel Collegio dei Probiviri.

Articolo 19

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri nominati per un quadriennio dal Consiglio Direttivo Nazionale, non rinnovabili e scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo della ricerca cardiovascolare e per il contributo dato allo sviluppo della AIAC.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua sostituzione.

ne nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Il Comitato Scientifico è deputato alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; in particolare, il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'AIAC, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Articolo 20

AIAC RICERCA

AIAC RICERCA è un marchio di proprietà dell'AIAC che contraddistingue le iniziative di ordine scientifico, culturale ed organizzativo intraprese dal Comitato Scientifico nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 21

Le Commissioni

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente in carica, può istituire Commissioni per lo studio e lo sviluppo di particolari problematiche di interesse, nominando altresì i coordinatori e i componenti delle stesse.

Le Commissioni operano di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale al quale devono riferire gli esiti dei loro lavori.

Terminato il compito specifico la Commissione decade.

Articolo 22

Organi di diffusione ufficiale AIAC

a) Gli organi d'informazione e di divulgazione scientifica dell'Associazione sono:

- il Giornale Italiano di Cardiologia
- il Journal of Cardiovascular Medicine
- il sito web: www.aiac.it

e per quanto riguarda AIAC il rappresentante nei Comitati Editoriali di tali riviste è il Direttore Editoriale scelto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo Nazionale tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione di cui al successivo comma b). La sua carica è incompatibile con altre contemporanee cariche statutarie nell'Associazione e/o in altre Associazioni, Società o Gruppi di Studio cardiologici Nazionali.

b) All'inizio di ogni nuovo mandato presidenziale il Consiglio Direttivo Nazionale bandirà apposito concorso per la selezione di aspiranti alla carica di Direttore Editoriale per il biennio successivo e designerà i membri dell'apposita Commissione per la valutazione dei titoli e del curriculum da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale.

c) La scelta del Direttore Editoriale si baserà, in accordo a un bando specifico, su criteri di eccellenza nel campo della ricerca nel settore dell'aritmologia.

d) La durata dell'incarico di Direttore Editoriale è biennale e rinnovabile per il biennio successivo. Il Direttore Editoriale interviene senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Nazionale.

Articolo 23

Patrimonio e Bilancio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili;
- dalle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale in base alle necessità economiche;
- da donazioni e sovvenzioni pubbliche o private provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti a soggetti collegati;
- da proventi diversi;
- da quote di iscrizione a manifestazioni culturali, didattiche ecc. Organizzate dall'Associazione o commissionate all'Associazione stessa da terzi.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, annualmente, approva le bozze di bilancio preventivo e consuntivo predisposte dal Tesoriere che devono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea Nazionale dei Soci una volta acquisite le rispettive relazioni del Collegio dei Revisori sui medesimi.

Il bilancio preventivo e consultivo devono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione, unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell'esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.

4. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24

Remunerazione delle cariche sociali

Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo quanto previsto dall'art. 17 per i Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea dei Soci iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Sono previsti rimborsi per le spese sostenute per le attività svolte su mandato del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 25

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dal Codice Civile, nonché le disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre

leggi vigenti in materia con particolare riguardo a quanto espressamente previsto dal Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017 e sue successive modificazioni, disciplinante l'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

Articolo 27

Validità

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed è valido con effetto immediato dalla data di approvazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 dello statuto AIAC.

F.to Giuseppe Boriani

Paolo Fenoaltea Notaio